

I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ



Le Guide Inps

Direttore
Annalisa Guidotti

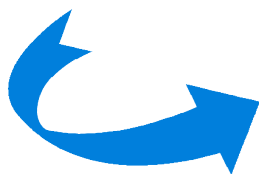
Capo Redattore
Iride di Palma

Testi
Daniela Cerrocchi
Simone Parola

Progetto grafico
Peliti Associati

Impaginazione
Valeria Valdiserri

Illustrazioni
Paolo Cardoni



Premessa

La legge riconosce forme di tutela specifiche per garantire i cittadini con infermità fisiche o mentali che pregiudicano la loro capacità di lavoro e, di conseguenza, la loro possibilità di guadagno e di sostentamento. Sono qui indicate nel dettaglio tali tutele, i requisiti richiesti e le modalità per ottenerle.

Come si ottiene la pensione di inabilità?

Come si ottiene il riconoscimento dell'invalidità civile?

A quali benefici economici dà diritto?

Cosa spetta agli invalidi dopo i 65 anni di età?

Cosa spetta ai lavoratori con disabilità?

A queste e a moltissime altre domande risponde questa guida, che ha funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto. Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi in vigore e alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto. Per altre informazioni consultare il sito **www.inps.it** o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

LE GUIDE

Nella stessa collana:

L'assegno per il nucleo familiare

La cassa integrazione guadagni e la mobilità

I contributi da riscatto

I contributi figurativi

L'indennità ordinaria di disoccupazione

I versamenti volontari

Le informazioni contenute nella guida sono aggiornate ad aprile 2008

Cosa contiene la guida

L'Inps garantisce una serie di prestazioni a tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che, avendo un minimo di anzianità contributiva, hanno subito menomazioni fisiche o psichiche tali da compromettere seriamente la loro capacità di lavoro. Di seguito si trovano descritte nel dettaglio tali prestazioni: l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità e l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

La legge tutela, attraverso il riconoscimento dell'invalidità civile, anche tutti coloro che non si trovano nelle condizioni fisiche o psicologiche per poter svolgere un lavoro o provvedere al proprio mantenimento.

La seconda parte di questa guida è dedicata quindi alle prestazioni che spettano agli invalidi civili e alle persone con disabilità.

Nell'ultima parte si trovano riassunte le tutele e i diritti che spettano sia alle persone con disabilità che lavorano sia a coloro che hanno in famiglia persone con disabilità.

Assegno ordinario di invalidità

Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l'assegno di invalidità.

La domanda

Il primo passo da compiere è la presentazione della domanda (su modulo Inv1 disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli") a una qualunque sede Inps, allegando la seguente documentazione:

- i certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate direttamente presso la sede Inps;
- il modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del lavoratore, attestante l'infermità fisica o mentale.

Il requisito sanitario

Successivamente alla domanda, l'interessato sarà chiamato a sostenere la visita che verrà effettuata dai medici dell'Inps, i quali dovranno verificare se:

- l'infermità fisica o mentale è tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo (almeno 67% di invalidità).

Il giudizio, quindi, non consisterà esclusivamente in una valutazione medica, ma dovrà tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull'attività concretamente svolta.

Il requisito contributivo

Per avere diritto alle prestazioni colui che è stato riconosciuto invalido deve possedere anche precisi requisiti assicurativi:

- aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
- essere iscritto all'Inps da almeno 5 anni.

Da ricordare

L'assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l'assegno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento dell'assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L'assegno non è reversibile.

Integrazione al minimo

L'importo dell'assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati. Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non superano determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale.

L'assegno, una volta ricevuta l'integrazione da parte dell'Inps, non può comunque superare l'importo del trattamento minimo.

(Gli importi dell'assegno sociale, del trattamento minimo e i limiti di reddito, aggiornati all'anno in corso, sono riportati nell'allegato alla guida).

La riduzione per chi lavora

L'importo dell'assegno ordinario di invalidità viene ridotto (l'Inps opera una trattenuta) nel caso in cui colui che lo riceve si dedichi ad una attività lavorativa dipendente o autonoma.

La riduzione è pari al:

- 25% se il reddito dell'assicurato supera l'importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 4;
- 50% se il reddito dell'assicurato supera l'importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 5.

Trasformazione in pensione di vecchiaia

L'assegno di invalidità e la vecchia pensione di invalidità, in vigore fino al luglio 1984, possono essere trasformati in pensione di vecchiaia (ma non più in pensione di anzianità) al raggiungimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e in presenza del requisito contributivo (un minimo di 20 anni). I periodi in cui si è percepito l'assegno di invalidità senza lavorare sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. L'Inps ha stabilito che saranno regolarmente accettate le domande per la trasformazione dei trattamenti d'invalidità in pensione di vecchiaia, mentre saranno respinte le domande per la trasformazione delle pensioni e degli assegni di invalidità in pensione di anzianità presentate dopo il 29 settembre 2004.

Il ricorso

Se la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell'Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.

Pensione di inabilità

La legge prevede una prestazione differente se l'infermità è così grave da impedire lo svolgimento di ogni attività lavorativa.

I requisiti

Il lavoratore dipendente o autonomo ha diritto alla pensione di inabilità se possiede i seguenti requisiti sanitari e contributivi:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell'Inps, che impedisca lo svolgimento di una qualunque attività lavorativa;
- almeno 3 anni di contributi versati (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
- l'iscrizione all'Inps da almeno 5 anni.

La domanda

La domanda di pensione di inabilità (su modulo Inab1, disponibile, oltre che presso le sedi, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it nella sezione "moduli") va presentata a una qualunque sede Inps, accompagnata dalla seguente documentazione:

- i certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate direttamente presso la sede Inps;
- il modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del lavoratore, attestante l'infermità fisica o mentale.

Quanto spetta

L'importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un "bonus contributivo", pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile (nel caso di lavoratori invalidi 60 anni per gli uomini e 55 per le donne). Il bonus non può comunque far superare all'inabile 40 anni di anzianità contributiva.

Dal 1996, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema di calcolo contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già l'età pensionabile (60 anni), indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.

Da ricordare

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, dipendente o autonoma e con eventuale rendita Inail per infortunio o malattia

professionale. Nel caso in cui si abbia diritto ad entrambi i benefici si può scegliere quello più favorevole. La pensione di inabilità è reversibile.

Assegno mensile di assistenza

I titolari di pensione di inabilità hanno anche diritto all'assegno mensile di assistenza personale e continuativa, se non possono svolgere le attività quotidiane senza un aiuto costante.

L'assegno non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga degenza e non è compatibile con la rendita Inail corrisposta per infortuni sul lavoro o per malattie professionali.

La domanda di assegno mensile di assistenza, che può essere fatta contestualmente a quella per la pensione di inabilità, deve essere presentata presso la sede dell'Inps sull'apposito modulo (Inab1).

Il ricorso

Se la domanda di pensione di inabilità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell'Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.

L'invalidità civile

La protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o mentali, prevista dal nostro sistema di sicurezza sociale, si differenzia a seconda della causa che ha determinato l'invalidità: invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro (la cui tutela, come abbiamo visto, è affidata all'Inps).

Gli invalidi civili sono coloro che presentano condizioni fisiche che non dipendono da nessuna delle cause sopra indicate. La loro tutela, come recita la Costituzione, risponde esclusivamente alla necessità di garantire ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. L'invalidità civile è riconosciuta al termine di un iter complesso che vede la partecipazione di più istituzioni. In particolare, la competenza è stata affidata alle **Regioni**, che a loro volta possono delegare i Comuni e l'Inps. In linea generale l'Inps provvede solo al pagamento, ma alcune regioni hanno firmato convenzioni che affidano all'Istituto l'intero provvedimento amministrativo fino al pagamento delle prestazioni. Si ricorda che l'accertamento sanitario è a carico invece delle Asl.

Disposizioni particolari sono previste a favore di specifiche categorie di invalidi civili: i ciechi civili e i sordomuti.

Come si riconosce

La legge definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che hanno subito una **riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo** o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

La persona con disabilità, che intende usufruire dei benefici previsti, deve presentare domanda presso l'Azienda sanitaria locale (Asl) competente per territorio, per sottoporsi a una visita medico-legale, che ne attesti l'invalidità civile. La **domanda** può essere presentata dalla persona con disabilità stessa o da un suo rappresentante con delega.

I **moduli** si possono trovare presso la sede Asl, i Patronati e le associazioni dei disabili (Anmic per gli invalidi civili, Uic per i ciechi e Ens per i sordomuti). Alla domanda deve essere allegato un certificato medico che attesta le patologie di cui la persona soffre.

La visita medica

La Commissione medica della Asl fissa la data della visita medica entro **3 mesi** dalla data di presentazione della domanda.

Se la Commissione non provvede entro tale termine, si può presentare una

diffida, in carta semplice, all'Assessorato alla sanità della regione in cui si abita. L'assessorato provvederà a fissare una data per la visita entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La persona che ha fatto richiesta viene invitata a presentarsi alla visita medica con una lettera raccomandata nella quale sono indicati il giorno e il luogo prestabiliti. Se la persona non si presenta, viene fissata una seconda data per la visita; se invece comunica alla Asl che non può presentarsi per documentati motivi di salute, la Commissione medica disporrà una **visita domiciliare** che può essere richiesta anche da un familiare convivente.

Durante la visita medica è ammessa la presenza dei genitori o di un tutore, in caso di minore età, ed è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

La Commissione Asl effettua gli accertamenti sanitari ed esprime il proprio giudizio medico-legale. Stabilisce poi la percentuale di invalidità, sulla base di apposite tabelle che raccolgono le patologie più diffuse e la riporta su un verbale. Una copia del verbale di visita, completo della documentazione medica, viene poi trasmessa alla Commissione di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze competente per territorio, che si pronuncia entro 60 giorni, confermando o respingendo il precedente giudizio. Tale competenza sarà trasferita all'Inps non appena saranno emanati gli appositi decreti attuativi. Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica Asl, può sottoporre la persona con disabilità la visita diretta o può invitare la stessa Asl ad effettuare accertamenti specialistici. Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la persona con disabilità riceve direttamente al proprio domicilio una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente un originale del verbale di visita (modulo A/San). I benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale:

- **33,33%** è la soglia minima di invalidità e dà diritto ad ottenere gratuitamente **protesi e ausili ortopedici**;
 - dal 46% in poi si ha diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego per l'**assunzione agevolata** al lavoro (vedi pagina seguente).
- Per avere diritto alle prestazioni economiche, la legge prevede che la percentuale di invalidità sia più alta:
- con almeno il 74% è riconosciuta la qualifica di **invalido parziale** e si ha diritto al pagamento di un assegno mensile (in presenza di determinati requisiti di reddito);
 - col 100% è riconosciuta la qualifica di **invalido totale** e si ha diritto al paga-

mento della pensione di inabilità. Inoltre, se la persona non è autosufficiente o non riesce a spostarsi autonomamente (deambulabilità), ha diritto all'indennità di accompagnamento.

Nel caso in cui la commissione medica abbia riconosciuto anche il diritto ad una prestazione economica **la persona disabile riceverà a casa, insieme al verbale, anche i moduli da compilare e da riconsegnare o alla propria regione o direttamente all'Inps** (se è stata stipulata una convenzione fra la regione di appartenenza e l'Istituto) per la verifica degli altri requisiti amministrativi, quando sono previsti. Al pagamento provvede in ogni caso l'Inps.

Da ricordare

Una menomazione dà diritto al riconoscimento di una sola forma di invalidità. Quindi, non può essere attribuita l'invalidità civile per una lesione già riconosciuta per l'invalidità di guerra, di servizio o del lavoro.

Il ruolo dei centri per l'impiego

Per le persone con disabilità disoccupate, l'iscrizione alle liste speciali presso i Centri per l'impiego è non solo un diritto, in quanto consente di godere di una **priorità per le assunzioni** in ambito pubblico e privato, ma è anche un **requisito indispensabile per accedere ad alcuni benefici economici**.

Le disposizioni di legge, che hanno come obiettivo fondamentale la promozione dell'inserimento e dell'integrazione dei lavoratori disabili, si applicano alle seguenti categorie:

- gli invalidi civili con minorazioni fisiche psichiche e sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- gli invalidi del lavoro, accertati dall'Inail, con percentuale superiore al 33%;
- gli invalidi di guerra.

Per **iscriversi** è sufficiente recarsi presso il Centro per l'impiego competente per residenza con un documento d'identità valido e il verbale della commissione medica che attesta l'invalidità (modulo A/San). Non è previsto un limite massimo d'età, salvo quello stabilito per la normale cessazione dell'attività lavorativa (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).

Dopo l'iscrizione si viene inseriti in una **lista unificata** per tutte le categorie di persone con disabilità. Per ogni persona disabile presente nell'elenco viene compilata una scheda nella quale sono annotate le capacità lavorative, il livello d'istruzione, le attitudini personali, la natura e il grado della disabilità, in modo da consentire un inserimento mirato che tenga conto del livello di preparazione professionale e culturale, secondo le disposizioni di legge. Gli elementi contenuti nella scheda individuale permettono di formare una **graduatoria unica** ai fini delle assunzioni. La valutazione è effettuata tenendo conto di diversi parametri:

- l'anzianità di iscrizione;
- la condizione economica;
- il carico familiare;
- la difficoltà di spostamento sul territorio.

Da ricordare

I datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un certo numero di invalidi. La legge prevede, infatti, delle quote di riserva calcolate in proporzione all'organico dell'azienda:

- 1 lavoratore con disabilità, se l'azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori con disabilità, se l'azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
- il 7%, se gli occupati sono più di 50.

Quando scatta l'obbligo di assunzione, l'azienda ha 60 giorni di tempo per effettuare, ai competenti uffici del lavoro, la richiesta di avviamento al lavoro di persone disabili, pena l'applicazione di sanzioni.

La tutela economica

Per poter usufruire delle prestazioni economiche il requisito sanitario (cioè il riconoscimento della percentuale d'invalidità pari ad almeno il 74%) è indispensabile ma non è sufficiente. Dopo l'accertamento medico-sanitario eseguito dalle Asl, infatti, è necessario verificare gli altri requisiti socio-economici.

Indennità di frequenza scolastica

È una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età. *(L'importo dell'indennità per l'anno in corso può essere consultato nell'allegato alla guida).*

L'indennità di frequenza **decorre** dal mese successivo a quello della presentazione della domanda alla Asl e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi della scuola o dell'asilo nido.

I requisiti

Per ottenere l'indennità di frequenza scolastica è necessario avere i seguenti requisiti:

- il riconoscimento della condizione di **“minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età”** o **“minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore”**;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i minori cittadini dell'Unione Europea i cui familiari risiedono in Italia e hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono ottenere l'indennità anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di soggiorno di uno dei genitori;
- la frequenza di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni grado e ordine o di asili nido;
- un reddito annuo personale inferiore a un *determinato limite riportato nell'allegato alla guida*.

La domanda

Per ottenere l'indennità di frequenza il legale rappresentante del minore con disabilità (genitore, tutore, curatore) deve presentare, alla commissione medica della Asl, una domanda in carta semplice, allegando la seguente documentazione:

- certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni proprie della sua età, con la diagnosi della patologia;

- delega per minori, con la quale un genitore delega il coniuge a riscuotere l'intera indennità per conto del figlio minore;
- certificato di frequenza scolastica rilasciato all'inizio dell'anno scolastico o autocertificazione del genitore.

Da ricordare

L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici ed è incompatibile con l'indennità di accompagnamento, con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti e con la speciale indennità prevista per i ciechi parziali. Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.

Pensione di inabilità

Ne hanno diritto gli invalidi totali che, a causa delle loro condizioni di salute, non possono svolgere alcuna attività lavorativa e non hanno mezzi sufficienti al proprio sostentamento. *(L'importo della pensione per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenere la pensione d'inabilità è necessario avere i seguenti requisiti:

- il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
- un'età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati membri dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;
- un reddito annuo personale non superiore a un *determinato limite riportato nell'allegato alla guida*. Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l'imponibile Irpef.

Da ricordare

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità (di guerra, per cause di servizio ecc.).

Assegno mensile di assistenza

Spetta agli invalidi parziali iscritti alle liste di collocamento, ma ancora disoc-

cupati e in stato di bisogno economico. *(L'importo dell'assegno per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenere l'assegno mensile di assistenza sono necessari i seguenti requisiti:

- il riconoscimento di un'invalidità superiore al 74%;
- un'età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari (coniuge e figli a carico) residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;
- un reddito annuo personale non superiore a un *determinato limite riportato nell'allegato alla guida*;
- l'iscrizione ai Centri per l'impiego. L'assegno viene sospeso nel caso in cui la persona disabile rifiuti di accedere ad un posto di lavoro adatto alle sue condizioni fisiche. Si prescinde dall'iscrizione per gli invalidi civili parziali che frequentano un corso di studi. L'obbligo d'iscrizione permane per gli uomini fino al compimento del 65° anno di età e per le donne fino al compimento del 60°.

Da ricordare

L'assegno è incompatibile con altre pensioni di invalidità, vecchiaia o reversibilità e con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Nel caso in cui si abbia diritto a più prestazioni si può scegliere quella più favorevole. Coloro che percepiscono l'assegno mensile di assistenza devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione che attesti l'iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l'impiego. La dichiarazione va fornita utilizzando l'apposito modulo che l'Inps invia al domicilio e che va restituito alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza. Se la dichiarazione non viene consegnata, l'Inps provvede al controllo dei requisiti, interrompendo temporaneamente il pagamento dell'assegno. Nel caso in cui l'invalido civile è stato avviato al lavoro, ma ha ancora diritto all'assegno perché con il suo stipendio non supera il tetto di reddito, deve comunque presentare la dichiarazione indicando il reddito percepito.

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone com-

pletamente inabili, che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante. L'indennità non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro. *(L'importo dell'indennità per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).* Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall'età e dal reddito.

I requisiti

Per ottenere l'indennità di accompagnamento è necessario avere i seguenti requisiti:

- il riconoscimento di un'invalidità totale (non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età).
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

Da ricordare

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza con pagamento delle rette a carico dello Stato (o di ente pubblico). Continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie. Coloro che percepiscono l'indennità di accompagnamento devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con rette a totale carico di enti pubblici. Per compilare la dichiarazione bisogna utilizzare il modulo che l'Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza. Se la dichiarazione non viene consegnata, l'Inps provvede al controllo dei requisiti.

La tutela dei ciechi civili

Sono considerati ciechi civili coloro che vengono riconosciuti dalla Commissione medica della Asl affetti da cecità totale o con un residuo visivo non superiore a un ventesimo (ciechi ventesimisti) o a un decimo (ciechi decimisti) a entrambi gli occhi, per cause indipendenti da guerra o infortunio sul lavoro.

Pensione per ciechi civili

È una prestazione destinata alle persone totalmente prive di vista, non è reversibile e viene pagata a partire dal 18° anno di età e continua a essere pagata anche dopo il compimento dei 65 anni. I minori di 18 anni non vedenti non possono percepire la pensione, ma l'indennità di accompagnamento. *(L'importo della pensione per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenerla è necessario avere i seguenti requisiti:

- un riconoscimento della condizione di cecità assoluta;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno;
- un reddito annuo personale non superiore a un *determinato limite riportato nell'allegato alla guida*.

Indennità di accompagnamento per ciechi civili

L'indennità di accompagnamento è concessa alle persone totalmente prive di vista, anche già titolari di pensione non reversibile, al solo titolo della minorazione, ed è quindi indipendente dal reddito e dall'età. *(L'importo dell'indennità per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenerla è necessario avere i seguenti requisiti:

- il riconoscimento della condizione di cecità assoluta;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno

degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

Da ricordare

L'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti è incompatibile con prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra (si può scegliere il trattamento più favorevole). L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Pensione per ciechi parziali (ventesimisti)

Riservata ai "ventesimisti", cioè coloro che hanno un residuo di vista a tutti e due gli occhi pari a un ventesimo, non è reversibile. Si può ottenere indipendentemente dall'età. *(L'importo della pensione per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenerla è necessario avere i seguenti requisiti:

- un riconoscimento della condizione di cecità parziale, cioè con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno;
- un reddito annuo personale non superiore a un *determinato limite riportato nell'allegato alla guida*.

Speciale indennità per ciechi parziali (ventesimisti)

Per i ciechi ventesimisti è prevista anche una speciale indennità che si può ottenere indipendentemente dall'età e dal reddito personale. *(L'importo dell'indennità per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenerla è necessario avere i seguenti requisiti:

- il riconoscimento della condizione di cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno;

L'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità concesse per cause di servizio, lavoro o guerra, ma è compatibile con la pensione non reversibile per ciechi parziali.

Da ricordare

L'assegno vitalizio per ciechi parziali (decimisti), prestazione riservata agli ipovedenti decimisti, cioè coloro che hanno un residuo di vista a tutti e due gli occhi pari a un decimo, è stato soppresso dopo l'introduzione della pensione per ciechi assoluti e ciechi parziali ventesimisti.

Continua, però, ad essere erogata a chi ne aveva diritto in precedenza.

(L'importo dell'assegno e il limite di reddito annuo da rispettare per averne diritto sono riportati nell'allegato alla guida).

La tutela per i sordomuti

Si considera sordomuta la persona che ha una minorazione dell'apparato uditivo, congenita o acquisita durante l'età evolutiva (cioè nei primi dodici anni di vita), che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Se la perdita uditiva è al di sotto di determinati limiti stabiliti dalla legge la domanda di riconoscimento viene esaminata secondo i criteri dell'invalidità civile.

Pensione

La pensione non reversibile spetta fino al compimento dei 65 anni, dopodiché viene trasformata automaticamente in assegno sociale. *(L'importo della pensione per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenerla è necessario avere i seguenti requisiti:

- il riconoscimento della condizione di sordomuto;
- un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno;
- un reddito annuo personale non superiore a un *determinato limite riportato nell'allegato alla guida.*

Indennità di comunicazione

Per i sordomuti è stata istituita anche una speciale indennità indipendente dall'età e indipendente dal reddito personale. *(L'importo dell'indennità per l'anno in corso è riportato nell'allegato alla guida).*

I requisiti

Per ottenerla è necessario avere i seguenti requisiti:

- il riconoscimento della condizione di sordomuto;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cit-

tadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

Da ricordare

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza scolastica per minori. L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la pensione non reversibile, con l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totali o per i ciechi civili totali che spettano quindi per minorazioni diverse.

L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la patente di guida.

Da ricordare

Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti possono usufruire di ulteriori tutele descritte qui nel dettaglio.

La domanda di aggravamento

Nel caso si verifichi un peggioramento delle condizioni di salute la persona disabile può fare richiesta di nuovo accertamento sanitario presso la Asl di residenza, per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione medica in seguito alla prima visita.

Alla domanda è necessario allegare la documentazione sanitaria che attesti le avvenute modificazioni del quadro clinico esaminato in precedenza.

Se si presenta domanda di aggravamento dopo aver presentato il ricorso, tale domanda viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

La maggiorazione contributiva

La legge prevede, per tutti gli invalidi civili con invalidità superiore al 74% e per i sordomuti, l'accredito di due mesi di contribuzione previdenziale aggiuntiva per ogni anno di attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni, privati o cooperative. **Per i ciechi civili è previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro.**

Possono essere così cumulati fino a cinque anni di contribuzione in più rispetto all'anzianità lavorativa effettiva. Questa contribuzione figurativa viene accreditata su richiesta del lavoratore per i pensionamenti successivi al 1° gennaio 2002, data in cui è entrato in vigore il provvedimento. Possono essere conteggiati, tuttavia, anche gli anni di servizio precedenti a questa data, ma solo se la persona era già in possesso del riconoscimento di un'invalidità superiore al 74%.

L'assegno sociale

Al compimento del 65° anno di età, coloro che in precedenza percepivano **la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza o la pensione non reversibile per sordomuti**, hanno diritto, in presenza di determinati requisiti reddituali (*vedi allegato*), alla sostituzione di questi trattamenti con **l'assegno sociale**, di importo più alto.

Per stabilire il reddito gli invalidi civili devono considerare soltanto i redditi personali assoggettabili all'Irpef.

In caso di superamento del limite di reddito stabilito dalla legge, l'assegno sociale viene sospeso fino a quando i redditi non rientrino nei limiti dispo-

sti. La data del ripristino sarà il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sospensione.

I titolari di assegno sociale che non hanno altri redditi o che hanno redditi inferiori ai limiti di legge possono ottenere un aumento dell'importo dell'assegno (**maggiorazione sociale**). Per il diritto alla maggiorazione sociale si devono considerare tutti i redditi, anche quelli non assoggettabili all'Irpef. *(L'importo spettante per l'anno in corso e i limiti di reddito da non oltrepassare per averne diritto, sono riportati nell'allegato alla guida).*

Agli invalidi civili totali, ai titolari di pensione di inabilità, ai sordomuti e ai ciechi assoluti, in presenza del requisito reddituale, la maggiorazione sociale spetta già al compimento dei 60 anni.

Per gli eredi

Se la persona con disabilità muore dopo aver fatto domanda di accertamento sanitario, ma prima di essere stata chiamata a visita, gli eredi possono chiedere che la procedura continui, se sono in possesso di una documentazione medica che comprova chiaramente la causa della situazione invalidante e che può consentire un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

Se, invece, la morte sopraggiunge dopo l'accertamento dell'invalidità e l'assegnazione di una qualunque indennità o pensione, le somme eventualmente non riscosse spettano agli eredi secondo le vigenti norme sulle successioni. Se vi sono più eredi le somme possono essere riscosse da uno solo di questi, munito di delega, oppure suddivise, secondo le quote spettanti a ciascuno.

I ricorsi

Nell'ambito dell'invalidità civile si possono presentare ricorsi sia contro i pareri sanitari sia contro quelli amministrativi.

Ricorso contro il parere sanitario: se non si condivide il parere sanitario espresso dalla commissione medica della Asl, è possibile presentare ricorso solo in via giurisdizionale, entro sei mesi dalla data di ricevimento del verbale della visita di accertamento di invalidità. Dal 1° gennaio 2005, infatti, non è più possibile presentare ricorso amministrativo presso la Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze (i ricorsi presentati fino al 31 dicembre 2004 verranno regolarmente esaminati). Se il ricorso viene respinto dal giudice, chi lo ha presentato è tenuto al pagamento delle spese processuali, se nell'anno precedente a quello della sentenza aveva un reddito imponibile (comprensivo dei redditi esenti da Irpef) superiore ai limiti stabiliti dalla legge (*vedi allegato*).

Ricorso contro il parere amministrativo: Nel caso in cui, dopo l'accertamento dell'invalidità, la regione d'appartenenza o l'ente da questa delegato (Inps, Asl o Comune) rifiuti di pagare la prestazione economica concessa per mancanza dei requisiti amministrativi (superamento dei limiti di reddito, di età ecc.), si può presentare ricorso all'ente che ha emanato il provvedimento, indirizzandolo al Comitato provinciale dell'Inps territorialmente competente. Il ricorso va presentato in carta semplice entro 90 giorni dal ricevimento della lettera con la quale è stato comunicato il rifiuto. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso ci si può rivolgere al giudice ordinario.

Tabella 1

Agevolazioni per le persone disabili

CONCESSIONE DI PROTESI ED AUSILI	Da parte della Asl di residenza, necessari per il recupero funzionale e sociale. Per persone con invalidità pari o superiore al 33,3%.
ISCRIZIONE NELLE LISTE SPECIALI DI COLLOCAMENTO PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO	Per persone dai 18 ai 65 anni con invalidità pari o superiore al 46% (requisito indispensabile per ottenere alcuni benefici economici).
CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI	Spetta agli invalidi civili con meno di 65 anni che abbiano un'invalidità riconosciuta dalla commissione medica della Asl superiore al 74% e siano in possesso dei requisiti socio economici richiesti dalla legge. Al compimento dei 65 anni le pensioni e gli assegni d'invalidità vengono automaticamente sostituiti con l'assegno sociale. Chi abbia già compiuto i 65 anni al momento della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, ha diritto esclusivamente all'indennità di accompagnamento (100% di invalidità con diritto di accompagnamento).
ESENZIONE PAGAMENTO TICKET SANITARI	Possono essere riconosciute esenzioni totali o parziali (per patologia) per invalidità pari o superiore al 67%.

Tabella 2

**Benefici economici
L'assegno sociale e i redditi**

CATEGORIA	TIPO DI PRESTAZIONE	REDDITI DA CONSIDERARE		
NON INVALIDI	Assegno sociale	quello dello stesso anno	tutti i redditi con alcune esclusioni*	quelli del richiedente e del coniuge
	Maggiorazioni	quello dello stesso anno	tutti, anche quelli esenti da IRPEF	quelli del richiedente e del coniuge
INVALIDI	Assegno sociale	quello dell'anno precedente	quelli assoggettabili ad IRPEF	solo quelli del richiedente
	Assegno sociale	quello dello stesso anno	tutti, anche quelli esenti da IRPEF	quelli del richiedente e del coniuge

* Dai redditi sono esclusi: il trattamento di fine rapporto; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; il proprio assegno sociale; la casa di proprietà in cui si abita; la pensione liquidata secondo il metodo contributivo, per un importo pari 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale; i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento di ogni tipo; l'indennità di comunicazione per i sordomuti; l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti.

Permessi orari e congedi

La legge prevede aiuti a favore delle persone con disabilità. Si tratta di agevolazioni assistenziali anticipate sulla retribuzione dal datore di lavoro. Le prestazioni, pagate dall'Inps attraverso il conguaglio con i contributi, sono: **permessi orari e giornalieri, congedo parentale prolungato e il congedo straordinario.**

A chi spettano

Hanno diritto a congedi retribuiti dal lavoro:

- **i lavoratori con disabilità**, che possono beneficiare di permessi orari (due ore al giorno per un orario di lavoro pari o superiore alle sei ore) o giornalieri (tre giorni al mese). **La modalità di fruizione (cioè permessi a ore o a giorni) che va comunicata al datore di lavoro, può essere variata generalmente da un mese all'altro o nel corso dello stesso mese, qualora si verifichino circostanze documentabili e tali da giustificare il cambiamento. In tal caso occorrerà procedere a determinare il credito residuo di assenze di cui il lavoratore potrà ancora usufruire (per il credito residuo il conteggio viene rapportato ai tre giorni mensili);**
- **i genitori (anche adottivi o affidatari) di minorenni disabili in situazione di gravità.** I permessi e i congedi previsti dalla disciplina speciale, introdotta nel 1992 per l'handicap, cui possono ricorrere i genitori di persona con disabilità minore, debbono essere coordinati con quelli riconosciuti dalla legge per la tutela della maternità e per i congedi parentali. Ne consegue che:
 - nel **primo** anno di vita del bambino, i genitori lavoratori dipendenti potranno fruire dell'**astensione obbligatoria** (3 mesi dopo il parto, o quattro se si è scelto di fruire della flessibilità) e **facoltativa** con indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (complessivamente di 10 o 11 mesi, complessivi tra i genitori, fruibili anche dopo il primo anno di vita del bambino e fino agli otto anni). L'astensione obbligatoria è riconosciuta alla lavoratrice madre e, in caso di sua assenza o d'impedimento, al lavoratore padre. Quella facoltativa è riconosciuta a entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente. In aggiunta, per i periodi in cui viene prestata attività di lavoro (esclusi quindi i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa), è prevista una riduzione di orario di due ore giornaliere per l'allattamento (di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere);
 - **al termine del congedo parentale (anche se non è stato utilizzato) e fino al terzo anno di vita del minore disabile**, la legge sull'handicap riconosce a

entrambi i genitori il diritto al prolungamento dell'astensione facoltativa, che resta sempre coperta da un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, fino al compimento dei 3 anni d'età del figlio disabile. In alternativa si possono chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito. Nell'uno e nell'altro caso è necessario che il minore non sia ricoverato in un istituto specializzato. Il prolungamento dell'astensione facoltativa non comporta l'obbligo di esaurimento di quella ordinaria, che può essere esercitata fino agli otto anni del bambino. Il prolungamento, infatti, decorre dal momento in cui è finito il periodo teorico dell'astensione facoltativa ordinaria.

- **dal terzo al diciottesimo anno di età** i genitori lavoratori hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. I permessi spettano a entrambi i genitori in maniera alternativa nel senso che possono essere frazionati, ma non usati contemporaneamente da entrambi i genitori (ma il genitore che li richiede può fruirne anche se l'altro è in congedo parentale ordinario, ad esempio in astensione facoltativa). Il diritto è riconosciuto a ciascun genitore anche quando l'altro ne sia escluso perché casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/ore autonoma/o. Per averne diritto non è richiesta la convivenza con il minore con disabilità e nemmeno l'assistenza continuativa ed esclusiva da parte del genitore che ne fruisce.

- **i genitori di maggiorenni disabili, parenti o affini entro il 3° grado di persone disabili.**

Sono previsti tre giorni di permesso mensile, da utilizzare anche in maniera continuativa a condizione che la persona con disabilità, in situazione di gravità, non sia ricoverata a tempo pieno e conviva con il lavoratore che richiede il permesso. È necessario che l'assistenza sia prestata in condizioni di continuità ed esclusività da parte del lavoratore che richiede il permesso. Se il figlio disabile maggiorenne non convive con i genitori, ma nel nucleo familiare vi sono altre persone in grado di assisterlo, non c'è esclusività dell'assistenza.

I requisiti

Per usufruire dei permessi la legge stabilisce i due principi di **continuità e esclusività.**

Perché vi sia **continuità** è necessaria che l'abitazione di chi presta assistenza non sia oggettivamente troppo lontana da quella della persona con disabilità

da assistere e che il tempo di percorrenza necessario per raggiungerla non sia eccessivo (circa un'ora).

Il requisito dell'**esclusività**, invece, è soddisfatto se il lavoratore che richiede di usufruire di permessi e congedi dimostra di essere l'unica persona del nucleo familiare in grado di prestare assistenza alla persona con disabilità.

Non è possibile richiedere i permessi quando nel nucleo familiare è già presente un lavoratore che beneficia del diritto per la stessa persona con disabilità oppure sia presente un componente della famiglia non lavoratore in grado di assistere la persona con disabilità.

Questo principio, però, viene meno se chi deve prestare assistenza:

- è affetto da grave e documentata malattia;
- è a sua volta un minore ovvero uno studente;
- ha un'età superiore a 70 anni e una invalidità riconosciuta dall'Inps;
- è in condizione di totale incapacità di lavoro o ha un'infermità superiore ai due terzi;
- non possieda la patente di guida, in caso di necessità di trasporto del disabile;
- sono presenti nella famiglia più di tre minorenni ovvero un solo bambino con meno di 6 anni;
- è necessaria l'assistenza notturna della persona con disabilità, valutata dal medico dell'Inps.

La domanda

Per avere diritto ai congedi è necessario presentare una domanda, corredata dei documenti che provano la disabilità propria o del familiare che si assiste, alla sede Inps di residenza e al datore di lavoro.

I moduli di domanda (Modulo Hand2 per i genitori di maggiorenni con disabilità; Modulo Hand3 per il lavoratore disabile; Modulo Hand Agr. per i lavoratori del settore agricolo) si possono reperire presso qualunque sede dell'Inps o sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli", sotto la voce prestazioni a sostegno del reddito.

Da ricordare

Sia i periodi di assenza per il congedo parentale (ordinario e prolungato) sia le due ore di permesso giornaliero retribuito, vengono calcolati ai fini dell'anzianità di servizio ma restano esclusi ai fini del calcolo delle ferie.

Il congedo straordinario

Per l'assistenza di parenti o affini con handicap grave la legge prevede anche un congedo straordinario della durata massima di due anni, durante l'arco della vita lavorativa, frazionabile a mesi, a settimane o a giorni.

A chi spetta

Hanno diritto al congedo i genitori (anche adottivi e affidatari) della persona con disabilità alla quale è stata riconosciuta la condizione di gravità (ma non possono usufruirne contemporaneamente). In caso di decesso di entrambi i genitori o nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a prestare assistenza possono chiedere il congedo eventuali fratelli o sorelle della persona con disabilità.

I requisiti

Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni di cui sopra (congedo parentale, permessi orari e giornalieri ecc.).

La legge finanziaria 2004, inoltre, ha abolito la norma che imponeva l'accertamento della situazione di gravità da almeno 5 anni, al momento della domanda di congedo. Le domande respinte per mancanza del vecchio requisito dei cinque anni possono pertanto essere ripresentate per un nuovo esame.

Quanto spetta

Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultimo stipendio percepito ed è coperto da contribuzione figurativa.

I lavoratori domestici e quelli a domicilio non hanno diritto al congedo straordinario.

La domanda

La richiesta di congedo straordinario deve essere fatta direttamente alla sede Inps di appartenenza. Il modulo (Modulo Hand4 per i genitori e Modulo Hand5 per fratelli e sorelle) si può trovare presso qualunque sede dell'Inps o sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli", sotto la voce prestazioni a sostegno del reddito. Al modulo si deve allegare la documentazione della Asl che attesta la situazione di handicap grave (se non già presentata in precedenza per la fruizione degli altri permessi ai sensi di legge 104/92). Una copia della domanda deve essere consegnata al datore di lavoro con il timbro di ricezione dell'Inps.

Da ricordare

I periodi in cui il lavoratore si astiene dall'attività per prestare assistenza a parenti o affini in condizione di grave handicap sono coperti da contribuzione figurativa. Per ottenere l'accredito bisogna presentare domanda alla sede Inps di residenza o a qualunque altro ufficio Inps, allegando la documentazione che attesta che il lavoratore presta assistenza, con carattere di esclusività e continuità, a un familiare o affine in situazione di handicap grave.

Allegati

L'invalidità civile

(Di seguito si riportano gli importi delle prestazioni, per l'anno 2008, per le persone con disabilità. Si ricorda che gli importi e i limiti dei redditi possono variare)

Benefici economici Invalidi civili e sordomuti			
CATEGORIA	TIPO DI PRESTAZIONE	IMPORTO 2008	LIMITE DI REDDITO PERSONALE
FINO A 18 ANNI DI ETÀ			
Minori disabili	Indennità di frequenza	246,73	4.238,26
Minori disabili	Indennità di accompagnamento	465,09	Nessuno
FINO A 65 ANNI DI ETÀ			
Invalidi totali	Pensione di inabilità	246,73	14.466,57
Invalidi parziali	Assegno mensile	246,73	4.238,26
Sordomuti	Pensione	246,73	14.466,57
OLTRE I 65 ANNI			
Invalidi civili parziali	Assegno sociale	395,59	5.142,67
Invalidi civili totali	Assegno sociale	395,59	5.142,67
Sordomuti	Assegno sociale	395,59	5.142,67
SENZA LIMITI DI ETÀ			
Invalidi non autosufficienti	Indennità di accompagnamento	465,09	Nessuno
Sordomuti	Indennità di comunicazione	233,00	Nessuno

Novità

Si ricorda che le funzioni prima spettanti alle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'attività di controllo e di verifica dei verbali delle Commissioni Asl trasmessi dopo il 31 marzo 2007, sono state trasferite all'Inps.

Benefici economici Non vedenti			
CATEGORIA	TIPO DI PRESTAZIONE	IMPORTO 2007	LIMITE DI REDDITO PERSONALE
DAI 18 ANNI IN POI			
Ciechi assoluti ricoverati	Pensione	246,73	14.466,57
Ciechi assoluti non ricoverati	Pensione	266,83	14.466,57
SENZA LIMITI DI ETÀ			
Ciechi assoluti	Indennità di accompagnamento	733,41	Nessuno
Ciechi ventesimisti	Pensione	246,73	14.466,57
Ciechi ventesimisti	Indennità speciale	172,86	Nessuno
Ciechi decimisti	Assegno vitalizio*	183,10	6.955,11

* L'assegno è stato abolito per legge. Continua a essere pagato a chi in precedenza ne aveva diritto.

Benefici economici Lavoratori disabili			
CATEGORIA	TIPO DI PRESTAZIONE	IMPORTO 2007	LIMITE DI REDDITO PERSONALE
Lavoratore invalido parziale	Assegno ordinario di invalidità	variabile	nessuno
Invalido totale	Pensione di inabilità	variabile	nessuno
Invalido totale non autosufficiente	Assegno di assistenza (fino al 30 giugno 2007)	430,63	nessuno

Da segnalare

Ad integrazione di quanto riportato alle pagine 2 e 4 si precisa che, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, occorre possedere almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la domanda.